

Emergenza sanitaria: obbligo di permanenza domiciliare per 14 giorni in caso di violazione dell'ordinanza della Regione Campania n. 23/2020 (T.A.R. Campania, sez. V, decreto 17 aprile 2020, n. 783)

Rigettata l'istanza cautelare relativa al provvedimento emesso dalla Polizia municipale con il quale il ricorrente è stato diffidato al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell'obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per quattordici giorni, in conformità a quanto disposto dalla ordinanza della G.R.C. n. 23/2020. Dall'autocertificazione, infatti, non emergono le ragioni che avrebbero giustificato la violazione dell'obbligo di non lasciare il domicilio salvo i casi espressamente previsti.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Roccasalva Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Conca della Campania, Comune di Conca della Campania Polizia Municipale, Regione Campania, Asl Caserta, Asl Ce Dipartimento Prevenzione Mignano Monte Lungo, U.T.G. - Prefettura di Caserta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIVA ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE del provvedimento emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Conca della Campania in data 10.4.2020 nella parte in cui il sig. -OMISSIS--OMISSIS- è stato diffidato al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell'obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per giorni quattordici in conformità a quanto disposto dalla ordinanza della G.R.C. n. 23/2020; e dei provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il verbale di accertamento dal quale emerge altro, precedente controllo del 09.04.2020;

Visti tutti gli altri atti prodotti, inclusa la "autodichiarazione" sottoscritta dal dichiarante in uno all'operatore di polizia, atti dai quali non emerge alcun riferimento agli specifici eventi addotti in ricorso, eventi che avrebbero dovuto esser, se rappresentati, verbalizzati e valutati con riguardo alla loro rilevanza rispetto alla contestata domiciliazione fiduciaria;

Considerato in definitiva, atteso anche la particolare connotazione degli atti della polizia locale, che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare, comunque invocata al fine di prevenire il danno economico connesso ad attività secondaria, non apparendo altresì meritevole di favorevole apprezzamento la necessità di "controlli" interessanti le "dotazioni" aziendali, elencate nel documento di cui all'allegato n. 10;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 17 aprile 2020.

Il Presidente
Santino Scudeller